

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AEREE PUBBLICHE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo secondo del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.4 comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507:

a - in forma diretta;

b - in concessione ad apposita azienda speciale;

c - in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze, previste dall'articolo 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

2. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle formule di cui alle lettere b o c del primo comma del presente art., con la stessa deliberazione verrà approvato rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

(Art.38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Sono soggette alle tasse le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi suolo

medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 4

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

La tassa é dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 5

DISTINZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazione di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b - Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3. La tassa é graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

4. La tassa é commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di essa. Le occupazioni temporanee di soprassuolo o sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere o altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti

stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono calcolate cumulativamente con arrotondamenti al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

6. La tassa é determinata in base alle misure minime e massime previste per le occupazioni permanenti, temporanee, di sottosuolo e soprassuolo, di distributore di carburante e di tabacchi. Le misure costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

ART. 6

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo il Comune di Cirò, la cui popolazione residente al 31.12.2001 é superiore a 5.000 abitanti, é assegnato alla V^a classe.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 7

CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE COMUNALE MODALITA' PER LA RICHIESTA E CRITERI PER IL RILASCIO

1. La domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione da parte del Comune, redatta su carta legale e indirizzata al Sindaco, dovrà contenere:

a - estremi anagrafici del richiedente, residenza o domicilio legale con recapito (anche telefonico), codice fiscale;

b - fondamento e scopo della richiesta, (es. esercizio della attività edilizia, del commercio, arte o professione, impianti di spettacoli, giochi o trattenimenti, ecc.);

c - per l'esercizio dell'attività edilizia, descrizione dettagliata delle opere da eseguire ed eventuali estremi di approvazione, di autorizzazione, di concessioni edilizie, pareri, ecc.;

d - l'esatto periodo di occupazione;

e - dichiarazione da parte del richiedente ad attenersi al presente regolamento;

f - firma del richiedente.

2. La domanda dovrà essere necessariamente corredata dai seguenti allegati:

a - planimetria indicante l'esatta area che si intende occupare;

b - documentazione fotografica;

c - ricevuta attestante l'avvenuto versamento del tributo dovuto al Comune.

3. Qualora lo ritenga opportuno, in Comune potrà richiedere, ad integrazione della pratica, eventuali ulteriori allegati.

4. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolare circostanze che lo giustifichino, il comune potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

5. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo, se non dietro autorizzazione che determinerà, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare. Se ritenuto opportuno o necessario, il Funzionario responsabile potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto. La concessione dovrà attenersi alle procedure previste dall'apposito regolamento riguardante il commercio su area pubblica.

ART. 8

RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 7 dovrà essere allegata la quietanza attestante la costituzione di un fondo rimborso spese

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART.9

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il funzionario responsabile

potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo se non dietro autorizzazione del funzionario responsabile, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente é tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il funzionario responsabile potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il funzionario responsabile potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 11

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 10 dovranno prevedere di:
 - a - limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c - custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e dirigenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudine o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d – curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e – evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f - eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g - versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h - risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

i - disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto e che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione esonerando il Comune, da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 12

AUTORIZZAZIONE DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI

DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica la sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 13

REVOCA DELLE CONCESSIONI

(Art.41 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione ripristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 14

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessioni o alle norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a - allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b - qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 14.

ART. 15

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' data facoltà al Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del terzo comma del precedente art.13 (revoca delle concessioni).

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ne il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del seguente regolamento.

ART. 16

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, degli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a - non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b - evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c - evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altra autorità;

d - evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare pericoli o spaventi e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e - collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il

Comune non assume nessuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino. Eventuali danni causati al suolo o alle opere su esso esistenti, saranno considerati come danni arrecati al patrimonio pubblico; il titolare dell'autorizzazione, verificato il danno, sarà perseguito ai sensi delle vigenti leggi per il reato anzi citato.

ART. 17

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della dovuta tassa.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, ai termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 18

PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art.44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19

GRADUATORIA DELLA TASSA

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è considerata in modo unitario nell'intero territorio comunale, senza distinzione di località

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 20

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.4 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprasuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per eccesso se la frazione è superiore a cinquecento lire o per difetto se non è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse

ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 21

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Art.51 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n.507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 21, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per pi- anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni del giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. All'istanza di rimborso

il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

7. nel caso di gestione in concessione l'attività di cui al presente articolo rimane di competenza del concessionario.

CAPO IV - TARIFFE ED ESENZIONI

ART. 22

TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche é dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi ne abbia interesse.

ART. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

(Art.48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi è suddiviso in centro abitato, zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche, frazioni.

ART. 24

ESENZIONI

(Art.49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Sono esenti dalla tassa:

a - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera C del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22/12/1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c - le occupazioni da parte delle vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

d - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci;

e - le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f - le occupazioni di aree cimiteriali;

g - gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

h – le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato e le occupazioni effettuate, in via permanente, da terzi concessionari su aree destinate dall'Ente medesimo al parcheggio;

i – le occupazione con tende o simili, fisse o retrattili.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 24 bis

1. Il tributo non è dovuto se l'importo risultante dalla dichiarazione o dall'attività di accertamento e di liquidazione non supera £. 20.000. per lo stesso importo comprensivo delle sopratasse e degli interessi non si fa luogo a iscrizione nei ruoli e a rimborsi ove l'accertamento e la riscossione è fatta direttamente dal Comune. Tale limite di esenzione non è applicabile alla TOSAP temporanea.

Art. 24 ter

1. Sono esentati dalla TOSAP gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento é ammesso ricorso:

a - dall'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b - alla data Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, recante: "Disposizione sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

ART. 26

SANZIONI

(Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta gg. successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.21, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti, sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda le norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, in caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2004 (Art.56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).